

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VALMONTONE E IL GESTORE DI NIDO PRIVATO PER LA RISERVA DI POSTI-BAMBINO/A PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA UBICATI NEL TERRITORIO DI VALMONTONE PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027 (Approvato con D.D. n. 107 del 21.07.2026).

Scrittura privata

Tra il COMUNE DI VALMONTONE (CF 02512330586) nella persona del Dirigente del Settore III Dott. Carlo Di Cosmo

e

la SOCIETA' _____ con sede a _____ (CF _____) nella persona del legale rappresentante di _____, di seguito definita "nido privato gestore convenzionato", Autorizzazione n. _____

Premesso che:

- la Legge 234/2021 ha previsto risorse aggiuntive da assegnare ai Comuni, nel periodo 2021- 2030, per il potenziamento, degli asili nido;
- che il decreto Interministeriale del 10 marzo 2026, con la relativa Nota metodologica e allegato "Utenti e risorse aggiuntive", che assegna ai Comuni le risorse per il 2026 e definisce gli obiettivi di servizio e il monitoraggio;
- con la nota, allegata al predetto decreto, recante "*Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021*", sono stati esplicitati gli obiettivi del servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti ed individua, tra le opzioni possibili il ricorso "a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti";

- Con Delibera di Giunta Comunale nr. 154 del 09.07.2026 è stato demandato al Dirigente del Settore III, previa indicazione dei principi e criteri direttivi, la predisposizione, emanazione e gestione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse, volto ad acquisire la disponibilità dei nidi privati autorizzati presenti nel territorio comunale a convenzionarsi con l'Ente per riservare dei posti-bambino/a presso i propri servizi educativi rivolti alla prima infanzia per l'anno educativo 2026/2027;
- Con Determinazione Dirigenziale nr. 107 del 21.07.2026 è stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di convenzione per la riserva di posti-bambino presso servizi educativi rivolti alla prima infanzia per l'anno educativo 2026/2027;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 FINALITA'

1. Lo scopo della presente Convenzione è quello di aumentare l'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra 3 mesi e 36 mesi d'età, residenti nel Comune di Valmontone riservando dei posti-bambino/a presso i servizi educativi rivolti alla prima infanzia (nidi), per l'anno educativo 2026/2027 da destinare prioritariamente agli utenti in lista di attesa del nido comunale. Qualora sia esaurita tale lista, o non vi siano utenti in lista d'attesa che abbiano espresso il loro interesse entro il termine stabilito, la riserva di posti potrà valere per qualsiasi altra esigenza individuata dall'Ente Comunale;
2. I posti convenzionati sono destinati esclusivamente a bambini residenti nel Comune di Valmontone

ART. 2 POSTI NIDO RISERVATI

Con la presente, la soc. _____ gestore del nido _____ sito in via _____ in Valmontone (RM), riserva all'Ente appartenente per interventi di potenziamento dell'offerta pubblica di posti per l'anno educativo 2026/2027, i seguenti posti nido in convenzione:

Posti bambino/a da convenzionare	Piccoli 3 – 12 mesi	Medi 12 – 24 mesi	Grandi 24 – 36 mesi	Totale
Tempo pieno				
Tempo parziale				
Totale				

ART. 3 – UTENTI BENEFICIARI DEI POSTI IN CONVENZIONE

Il Settore III, Ufficio Servizi Sociali, a seguito della sottoscrizione della convenzione comunicherà gli utenti in lista di attesa (secondo l'ordine di graduatoria al nido comunale) disponibili a frequentare il nido privato convenzionato, con i riferimenti e i dati necessari delle relative famiglie.

ART. 4 QUOTA COMUNALE PER POSTI RISERVATI IN REGIME DI CONVENZIONE

Al gestore convenzionato sarà riconosciuto il pagamento totale o parziale delle spese, a fronte dell'effettivo utilizzo dei posti, al fine di eliminare o ridurre la retta di frequenza a carico della famiglia in relazione alla fascia ISEE di appartenenza. All'utenza sarà applicato lo stesso sistema tariffario adottato per il nido comunale. L'importo di integrazione alla retta mensile riconosciuto ai gestori dei nidi privati convenzionati con L'Ente, viene definito equilibrando i prezzi medi di mercato con i costi standard previsti dalla legislazione vigente, nel seguente modo: per la frequenza mensile in € 520,00 (più IVA se dovuta) per il tempo pieno, ed in € 416 (più IVA se dovuta) per il tempo parziale, per gli utenti di fascia ISEE zero, rimodulando a tutte le fasce di contribuzione l'importo destinato ai gestori come di seguito:

Tariffe (rette mensili) posti nido privati in convezione ed importi riconosciuti ai nidi convenzionati a.e. 2026/2027				
Fascia ISEE	quota famiglie tempo pieno	importo mensile dovuto al gestore per posto nido convenzionato tempo pieno	quota famiglie tempo parziale (quota tempo pieno decurtata del 20%)	importo mensile dovuto al gestore per posto nido convenzionato tempo parziale
Da 0 a 5.000,00	€ 0	€ 520,00	€ 0	€ 416,00
Da 5.000,01 a 10.000,00	€ 50,00	€ 470,00	€ 40,00	€ 376,00
Da 10.000,01 a 15.000,00	€ 100,00	€ 420,00	€ 80,00	€ 336,00
Da 15.000,01 a 20.000,00	€ 150,00	€ 370,00	€ 120,00	€ 296,00
Da 20.000,01 a € 25.000,00	€ 200,00	€ 320,00	€ 160,00	€ 256,00
Da € 25.000,01 a 30.000,00	€ 220,00	€ 300,00	€ 176,00	€ 240,00
Da € 30.000,01 a 35.000,00	€ 240,00	€ 280,00	€ 192,00	€ 224,00
Da € 35.000,01 a 40.000,00	€ 280,00	€ 240,00	€ 224,00	€ 192,00
Da € 40.000,01 a 50.000,00	€ 340,00	€ 180,00	€ 272,00	€ 144,00
Oltre € 50.000,01 o ISEE non presentato	€ 380,00	€ 140,00	€ 304,00	€ 112,00

- gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992) sono esclusi dal pagamento della retta mensile e per gli stessi l'ente riconoscerà al nido convenzionato l'importo di € 520,00 (più IVA se dovuta) per il tempo pieno, ed in € 416,00 (più IVA se dovuta) per il tempo parziale;
- l'importo dovuto dal comune al nido privato convenzionato, (secondo i criteri definiti nella tabella sopra riportata, fascia ISEE di appartenenza della famiglia dell'utente, tipologia servizio a tempo pieno o a tempo parziale) per i posti riservati con la presente convenzione, ammonta ad € 520,00 (più IVA se dovuta) per il tempo pieno, ed € 416,00 (più IVA se dovuta) per il tempo parziale per ciascun mese di frequenza;
- nel caso in cui l'ISEE della famiglia dell'utente subisca variazioni, oppure nel caso in cui l'utente cessi la frequenza e sia sostituito, a seguito di comunicazione da parte del competente servizio comunale, da altro utente la cui famiglia abbia diversa fascia ISEE, l'importo dovuto dal comune al gestore privato verrà rimodulato;
- nessun importo sarà dovuto dal Comune in caso di sospensione del servizio, da parte del nido convenzionato, nelle giornate di apertura (previste dal calendario della struttura), se non per i casi eccezionali di forza maggiore effettivamente documentati e non superiori a tre giorni;
- nessun importo sarà dovuto dal Comune al gestore per i posti riservati, nel caso in cui nessuna famiglia (che ne abbia diritto) abbia scelto di frequentare la struttura convenzionata.

La liquidazione al gestore degli importi dovuti dall'Ente verrà effettuata a cadenza bimestrale previa:

- ricezione della fattura, e il riscontro dei documenti giustificativi della frequenza degli utenti che usufruiscono dei posti in convenzione;
- verifica della regolarità del D.U.R.C..

ART. 5 QUOTA COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIE PER I POSTI RISERVATI IN CONVENZIONE

Per i posti riservati all'utenza sarà applicato dal gestore del nido convenzionato, come quota di compartecipazione delle famiglie, lo stesso sistema tariffario adottato per il nido comunale.

Il gestore si obbliga pertanto per i posti riservati in convenzione a richiedere alle famiglie degli utenti la "*quota famiglie*" (riportata a seconda delle fasce di appartenenza ISEE nella tabella di cui all'art. 4 della presente Convenzione) per la frequenza mensile dell'utenza al tempo pieno o al tempo parziale.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL GESTORE DEL NIDO IN CONVENZIONE

Il gestore titolare dell'asilo nido con la sottoscrizione della presente convenzione con il Comune di Valmontone per la riserva di posti bambino/a si obbliga a:

1. Organizzare il servizio a proprie spese con impiego di proprie risorse umane e strumentali qualificate e adeguate nel rispetto dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività incluso il rispetto della normativa contrattuale per le risorse umane e le disposizioni relative alla idoneità dei locali, degli arredi e le norme di prevenzione rischi, salute e sicurezza;
2. Garantire l'apertura e l'esecuzione del servizio nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale nr. 7 del 5 agosto 2020 in particolare per quanto attiene il personale educativo ed ausiliario impiegato;
3. Al fine di ottenere la liquidazione delle spettanze dovute e per consentire il costante monitoraggio delle attività connesse con gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale deve perseguire, il gestore trasmetterà al competente ufficio comunale, unitamente alla fattura riportante i dati degli utenti, un rendiconto dettagliato che attesti le presenze del mese con indicazione dei nominativi;
4. Il gestore dovrà dare immediata comunicazione agli uffici competenti della rinuncia al servizio presentata dall'utente;
5. I posti riservati dal gestore per la convenzione con il Comune di Valmontone riguardano l'esecuzione del servizio educativo per gli utenti da 3 ai 36 mesi, a tempo pieno o a tempo parziale organizzato con articolazione su almeno 5 giorni settimanali, e 11 mesi di erogazione del servizio nell'arco dell'anno educativo;
6. Il gestore del nido convenzionato è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, dell'utenza che usufruisce della Convenzione o a terzi. Il Comune di Valmontone è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

ART. 7 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010, il gestore convenzionato, come costituito e rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Al fine di consentire il pagamento delle spettanze, il gestore convenzionato è tenuto a presentare al Settore III Ufficio Servizi Sociali gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi convenzione in oggetto del presente appalto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 7 della legge n. 136/2010. Ai sensi del D. M. n. 55 del 3/05/2013 per la fatturazione elettronica, il gestore convenzionato dovrà presentare la propria fattura nelle seguenti modalità:

- invio a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it

ART. 8 DURATA

Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un anno Educativo (11 mesi di frequenza), con facoltà da parte dell'Ente comunale di rinnovo per un ulteriore anno educativo.

Qualora siano trascorsi 45 giorni dalla stipula della convenzione, ed uno o più posti riservati dal nido convenzionato non siano ancora occupati dall'utenza, per tali posti il gestore potrà chiedere al Comune di Valmontone, di essere liberato dagli obblighi della convenzione.

ART. 9 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di Valmontone si riserva di effettuare i controlli e la vigilanza necessari ad assicurare il rispetto della presente Convenzione.

ART. 10 – RISOLUZIONE CONVENZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

In caso di risoluzione, per inadempienza del gestore del nido convenzionato, il Comune di Valmontone liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto convenzionato;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività;
- interruzione non motivata delle attività;
- perdita dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- grave inadempienza agli obblighi previsti dalla Convenzione da parte del gestore privato convenzionato per mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 6, punti 1, 2, 5 e dall'art. 5 della presente Convenzione.

3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Valmontone, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

ART. 11 – RINVII NORMATIVI

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Velletri

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 che ha modificato il D.Lgs. n. 196/03, i dati richiesti dal presente Avviso e dai formulari allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all'interessato. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33- 36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L'interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 che ha modificato il D.Lgs. n. 196/03.

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è l'Avv. Gabriele Borghi a cui il Comune di Valmontone ha affidato il servizio, con sede in Via Gutenberg, 3 – Reggio Nell'Emilia (RE) – 42124.

I dati personali forniti, acquisiti dal Comune di Valmontone, saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle attività connesse alle procedure di cui al presente Avviso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Valmontone <https://comune.valmontone.rm.it/>.

Valmontone, lì _____

Per il Comune di Valmontone

Per il nido

Il Legale Rappresentante